

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (70)1411

Vol. 1970/0208

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(70) 1411 def.

Bruxelles, il 15 dicembre 1970

Proposta di

DIRETTIVA (CEE) DEL CONSIGLIO

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in
materia di dispositivi accessori per contatori
di liquidi diversi dall'acqua

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

NOTA INTRODUTTIVA

La presente direttiva viene emanata in applicazione dell'articolo 100 del Trattato, della proposta di direttiva del Consiglio del, 15.7.70 (1) relativa agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico presentati dalla Commissione al Consiglio in data del 15.7.70 (1) e della proposta di direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di contatori di liquidi diversi dall'acqua presentata dalla Commissione al Consiglio il 6 agosto 1969 (2).

La presente direttiva è intesa ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi intracomunitari attualmente esistenti nel settore dei dispositivi accessori per i contatori di liquidi a motivo delle disparità fra le legislazioni nazionali relative a questi strumenti negli Stati membri.

L'esame comparato dei regimi applicabili ai dispositivi accessori degli Stati membri ha dimostrato che le differenze non si limitano unicamente alle disposizioni tecniche in materia di costruzione, di funzionamento e di precisione, ma anche alle modalità di controllo alle quali sono soggetti tali dispositivi accessori prima della loro immissione sul mercato.

Sul piano degli scambi, siffatta situazione obbliga i fabbricanti a diversificare la loro produzione per conformarsi alla legislazione in vigore nello Stato membro dove il dispositivo accessorio dovrà essere utilizzato, e a sottoporsi a controlli ripetuti ed eseguiti secondo modalità differenti.

Poiché le attuali legislazioni nazionali sono giustificate dal legittimo intento di tutelare il consumatore e l'utente, l'armonizzazione delle stesse è l'unico mezzo atto a eliminare gli inconvenienti che derivano dalle loro divergenze ed a creare le condizioni necessarie per l'instaurarsi del Mercato comune.

(1) Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee N. C 115 del 11.9.70.

(2) Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n.C 136 del 24.10.1969

eliminare gli inconvenienti che derivano dalle loro divergenze ed a creare le condizioni necessarie per l'instaurazione del Mercato comune.

La direttiva è costituita da un dispositivo giuridico e da un allegato tecnico.

L'articolo 1 della parte normativa fissa il campo di applicazione della direttiva : dispositivi accessori per i contatori di liquidi diversi dall'acqua.

All'articolo 2 è detto che gli Stati membri concedono l'approvazione CEE del modello e la verifica prima CEE in conformità alla proposta direttiva sugli strumenti di misura e sui metodi di controllo metrologico. Muniti dei marchi e contrassegni CEE richiesti secondo i regimi di controllo delle legislazioni nazionali, i dispositivi accessori devono poter essere importati, commercializzati ed utilizzati come dispositivi conformi alle prescrizioni nazionali.

La direttiva ha di conseguenza come obiettivo principale l'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore di questi dispositivi accessori, ma persegue anche lo scopo di permettere l'immediato impiego di questi dispositivi montati sui contatori di liquidi diversi dall'acqua ed integrati negli aggregati di misurazione dei liquidi diversi dall'acqua.

Per questi ultimi complessi di misurazione la Commissione prepara una proposta di direttiva. Dati i molto complessi problemi tecnici inerenti ai lavori di armonizzazione, è difficile prevedere la data di conclusione dei lavori.

L'articolo 3 permette di adattare l'allegato tecnico all'evoluzione del progresso tecnico con le modalità fissate nell'apposito capitolo della direttiva del Consiglio sugli strumenti di misura e sui metodi di controllo metrologico. Questa procedura è più elastica e più rapida che non il sistema di emanare nuove direttive che modificano o sostituiscono le vecchie direttive.

L'articolo 4 è un articolo comune a tutte le direttive. Esso fissa il termine per l'entrata in vigore della direttiva ed obbliga gli Stati membri a trasmettere il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi emanano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

L'articolo 5 destina la direttiva agli Stati membri.

SOLUZIONE DI ARMONIZZAZIONE

La soluzione di armonizzazione prescelta in questo caso è quella detta opzionale, a somiglianza di quella presa in considerazione per la direttiva "Contatori di liquidi diversi dall'acqua" propriamente detti. Infatti, finchè la parte essenziale delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative non tecniche relative ai contatori propriamente detti ed ai dispositivi accessori non è stata oggetto di un'armonizzazione, la soluzione di armonizzazione totale presenterebbe seri problemi.

La soluzione di armonizzazione opzionale significa che gli strumenti conformi alla presente direttiva potranno essere messi in commercio ed impiegati liberamente fra Stati membri come avviene attualmente all'interno di ciascuno Stato membro per gli strumenti che hanno superato i controlli nazionali.

CONSULTAZIONE DEL PARLAMENTO E DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Sembra necessario il parere di queste due istituzioni in conformità alle disposizioni dell'articolo 100, comma 2. L'attuazione delle prescrizioni contenute nella direttiva richiede infatti, per determinati Stati membri, una modifica delle loro disposizioni legislative.

ALLEGATO

ALLA NOTA INTRODUTTIVA DELLA PROPOSTA DI DIRETTIVA "DISPOSITIVI ACCESSORI PER I CONTATORI DI LIQUIDI"

Legislazioni in vigore negli Stati membri relative ai
dispositivi accessori per i contatori di liquidi

1. BELGIO

- Legge 1 ottobre 1855, modificata dalla legge 1 agosto 1922 e regio decreto 28 novembre 1939 n. 79
- Regio decreto 1 dicembre 1931.

2. REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

- Legge sulla metrologia e la verifica dei pesi e le misure (Legge sulla verifica) dell' 11.7.1969
- Legislazione sui pesi e le misure (Eichordnung) paragrafi 231-280

3. FRANCIA

- Decreto 5 agosto 1957 in materia di costruzione, verifica e impiego di strumenti misuratori di liquidi alimentari.
- Decreto del 12 aprile 1955, decreto 15 gennaio 1960 e decreto 18 gennaio 1956 modificato dal decreto 20 gennaio 1960 in materia di strumenti misuratori di carburanti combustibili e lubrificanti liquidi.

4. ITALIA

- Legge 23.8.1890 n. 7088 sui pesi e le misure e su modifiche successive
- Regolamento 12.6.1902 per la fabbricazione dei pesi, misure e strumenti di pesatura di misurazione e sue modifiche successive.

5. LUSSEMBURGO

- Legge 17 maggio 1882 sui pesi e misure, modificato dalla legge 28 dicembre 1883.
- Decreto granducale 5 aprile 1936 che stabilisce le condizioni d'impiego degli apparecchi che servono per la vendita dei liquidi mediante riempimento automatico.

6. PAESI-BASSI

- Legge 22 aprile 1957 sulla verifica degli strumenti di misurazione, modificata ultimamente dalla legge 6 giugno 1968.
 - Regio decreto (besluit) 29 aprile 1939 modificato ultimamente dal regio decreto 6 gennaio 1962.
 - Decisione 9 maggio 1939 (beschi'king) del Ministro dell'Economia.
-

PROPOSTA DI DIRETTIVA (CEE) DEL CONSIGLIO

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di dispositivi accessori per contatori di liquidi diversi dall'acqua

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, in particolare l'articolo 100;

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo,

Visto il parere del Comitato Economico e Sociale,

Considerando che negli Stati membri la costruzione e le modalità di controllo dei dispositivi accessori per contatori di liquidi sono oggetto di disposizioni imperative che differiscono da uno Stato membro all'altro, ostacolando così gli scambi di detti dispositivi; che pertanto è opportuno procedere al ravvicinamento di tali disposizioni;

Considerando che la direttiva del Consiglio del per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico ha definito le procedure di approvazione CEE del modello e di verifica prima CEE degli strumenti di misura; che, conformemente a tale direttiva, occorre fissare le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i dispositivi accessori per contatori di liquidi per potere essere importati, commercializzati ed utilizzati liberamente dopo aver subito i controlli ed essere stati muniti dei marchi e contrassegni previsti;

Considerando che a norma della citata direttiva le direttive speciali devono precisare, qualora le condizioni lo permettano, la data alla quale ciascun Stato membro abrogherà le disposizioni nazionali che si applicano agli strumenti simili a quelli conformi alle disposizioni comunitarie; che, nella fattispecie non è ancora possibile fissare tale data;

Considerando che la direttiva del Consiglio del per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di contatori di liquidi diversi dall'acqua ha già fissato le prescrizioni tecniche alle quali detti contatori devono essere conformi per poter essere importati, commercializzati e utilizzati liberamente dopo aver subito i controlli ed essere stati muniti dei marchi e contrassegni previsti; che i dispositivi accessori possono e devono far parte integrante di determinati contatori di liquidi diversi dall'acqua

HA EMANATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La presente direttiva si applica ai dispositivi accessori per contatori volumetrici di liquidi diversi dall'acqua definiti nell'allegato.

Articolo 2

A norma degli articoli 2 ed 8 della direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico, gli Stati membri concedono l'approvazione CEE del modello e la verifica prima CEE ai dispositivi accessori per contatori volumetrici di liquidi diversi dall'acqua, sempre che essi siano conformi alle prescrizioni fissate nell'allegato della presente direttiva.

Gli Stati membri possono esigere che i dispositivi accessori siano sottoposti alle suindicate procedure di controllo unicamente qualora detti Stati applichino corrispondenti procedure di controllo per gli analoghi dispositivi accessori conformi alle prescrizioni tecniche nazionali.

Articolo 3

Le modifiche necessarie per adattare al progresso tecnico le prescrizioni dell'allegato vengono emanate in conformità alla procedura prescritta al capitolo VII della direttiva del Consiglio relativa agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico.

Articolo 4

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per adeguarsi alla presente direttiva entro i diciotto mesi successivi alla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri avranno cura di trasmettere alla Commissione i testi delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi emanano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

La presente direttiva è destinata agli Stati membri.

../..

Le direttive speciali per gli impianti di misurazione dei liquidi diversi dall'acqua possono stabilire che i contatori di cui sono muniti questi impianti potranno o dovranno essere muniti di uno o più fra i dispositivi complementari che formano oggetto della presente direttiva.

I. DISPOSITIVI DI AZZERAMENTO

- 1.1. Un dispositivo di azzeramento è un dispositivo che riporta a zero l'indicatore mediante un'operazione manuale oppure mediante un sistema automatico.
- 1.2. La lettura del dispositivo indicatore non deve essere possibile per tutta la durata dell'operazione di azzeramento.
- 1.3. Quando l'operazione di azzeramento è iniziata, non deve essere possibile indicare un nuovo risultato di misurazione finché detta operazione non è terminata.
- 1.4. I requisiti di cui ai precedenti numeri 1.2. e 1.3. non sono richiesti nei due seguenti casi:
 - 1.4.1. Quadrante dell'indicatore con un'indicazione limitativa dell'impiego, espressa in italiano mediante l'iscrizione:
"Vietato per la vendita diretta al pubblico".
 - 1.4.2. Indicatori a lancetta montati sui contatori la cui portata massima non superi 1.200 litri all'ora.

In quest'ultimo caso non deve essere possibile aumentare l'indicazione mediante un'operazione manuale, se i contatori sono destinati alla vendita.

- 1.5. Dopo ogni operazione di azzeramento, la differenza ammessa rispetto all'indicazione zero è al massimo pari alla metà dell'errore massimo tollerato sull'erogazione minima indicata sul quadrante del dispositivo indicatore, senza superare un quinto del valore di un intervallo della scala compreso tra due tratti numerati successivi (divisione numerata).

Sugli indicatori discontinui l'indicazione deve essere chiaramente zero.

II. TOTALIZZATORI

- 2.1. Un indicatore con dispositivo di azzeramento può essere munito di uno o più totalizzatori che indichino, addizionandoli, i vari volumi segnalati successivamente da tale indicatore.
- 2.2. I totalizzatori non devono essere muniti di un dispositivo di azzeramento.
- 2.3. I totalizzatori possono essere fabbricati unicamente con indicatori a cifre allineate.
- 2.4. I totalizzatori possono essere disposti in modo da rimanere nascosti.
- 2.5. L'unità nella quale sono espressi i volumi totalizzati (o il suo simbolo) deve essere indicata e deve rispondere alle prescrizioni della direttiva per i contatori di liquidi diversa dall'acqua.

- 2.6. Il valore di una divisione del primo elemento di ciascun totalizzatore deve essere pari a 1.10^n oppure 2.10^n oppure 5.10^n unità autorizzate di volume, dove "n" è un numero intero positivo o negativo, oppure zero. Esso deve essere pari o superiore al valore della divisione del primo elemento dell'indicatore con dispositivo di azzeramento.
- 2.7. Se è possibile vedere contemporaneamente le indicazioni dei totalizzatori e quelle dell'indicatore con azzeramento, le cifre dei totalizzatori devono avere dimensioni al massimo uguali alla metà delle dimensioni corrispondenti delle cifre dell'indicatore con azzeramento.

III. DISPOSITIVI A INDICAZIONI MULTIPLE (1)

- 3.1. Il dispositivo indicatore può avere vari quadranti e può essere munito di uno o più dispositivi indicatori ripetitori simultanei.
- 3.2. Le divisioni dei vari indicatori possono avere valori differenti ma l'erogazione minima deve essere unica e fissata in funzione della divisione più sfavorevole.
- 3.3. Le prescrizioni della presente direttiva e quelle della direttiva sui contatori di liquidi diversi dall'acqua si applicano a ciascun indicatore ed a ciascun quadrante.
- 3.4. Le indicazioni dei vari quadranti del dispositivo o dei dispositivi indicatori non devono presentare fra loro una differenza superiore all'errore massimo tollerato sull'erogazione minima unica indicata sul quadrante o sui vari quadranti.

IV. INDICATORI DEI PREZZI

- 4.1. Gli indicatori a cifre allineate e muniti di dispositivo di azzeramento possono essere completati con un indicatore dei prezzi anch'esso con cifre allineate e dispositivo di azzeramento, il cui prezzo unitario è il prezzo dell'unità di volume usata per indicare i volumi.
- 4.2. Il prezzo unitario deve essere regolabile. Il prezzo unitario scelto deve essere segnalato.
- 4.3. I dispositivi di scelta o di segnalazione del prezzo unitario debbono essere accoppiati all'indicatore dei prezzi, di modo che il prezzo corrispondente ad un'operazione di misura sia sempre uguale al prodotto del prezzo unitario scelto e segnalato per il volume indicato.
- 4.4. Le prescrizioni relative agli indicatori dei volumi contenute nella direttiva sui contatori di liquidi diversi dall'acqua, nonché le disposizioni dei capitoli I, II e III della presente direttiva devono essere applicate per analogia agli indicatori dei prezzi, ad eccezione del punto 1.5. relativo all'azzeramento.
- 4.5. L'unità monetaria utilizzata (o il suo simbolo) deve figurare sul quadrante dell'indicatore dei prezzi.
- 4.6. Le dimensioni delle cifre dell'indicatore dei prezzi non debbono essere superiori a quelle delle cifre dell'indicatore dei volumi.

.../...

(1) In seguito sarà redatto un progetto di prescrizione sulle trasmissioni a distanza diverse da quelle meccaniche.

4.7. I dispositivi di azzeramento dell'indicatore dei prezzi e dell'indicatore dei volumi devono essere fabbricati in modo che l'azzeramento di uno dei due indicatori determini automaticamente l'azzeramento dell'altro.

4.8.1. Il prezzo di una quantità uguale all'errore massimo tollerato sull'erogazione minima indicata sul quadrante del dispositivo indicatore deve essere almeno pari ad un quinto del valore della divisione, ma non inferiore al prezzo corrispondente ad una divisione di due millimetri sulla scala del primo elemento dell'indicatore dei prezzi, quando l'avanzamento della parte mobile di detto elemento è continua.

Non è però necessario che questo intervallo di un quinto di divisione oppure di due millimetri corrisponda ad un valore inferiore ad uno dei seguenti valori monetari, indicati per i vari paesi di impiego:

- 10 centesimi belgi o granducali
- 1 centesimo francese
- 1 cent olandese
- 5 lira
- 1 pfennig

4.8.2. Il prezzo di una quantità pari all'errore massimo tollerato sull'erogazione minima indicata sul quadrante del dispositivo indicatore deve essere pari ad almeno due divisioni, quando l'avanzamento della parte mobile del primo elemento dell'indicatore del prezzo è discontinuo.

Non è però necessario che la divisione sia inferiore ad uno dei valori monetari precisati al punto 4.8.1.

4.9. La differenza constatata, nelle normali condizioni di uso, fra il prezzo indicato ed il prezzo calcolato sulla base del prezzo unitario del volume indicato non deve essere superiore al prezzo della quantità pari all'errore massimo tollerato sull'erogazione minima indicata sul quadrante del dispositivo indicatore.

Non è però necessario che questa divisione sia inferiore a due volte uno dei valori monetari precisati al punto 4.8.1.

4.10. Dopo ciascuna operazione di azzeramento, la differenza tollerata rispetto all'indicazione zero deve essere al massimo pari alla metà del prezzo della quantità uguale all'errore massimo tollerato sull'erogazione minima indicata sul quadrante del dispositivo indicatore, senza superare il quinto del valore della divisione numerata.

V. DISPOSITIVI DI STAMPA

5.1. All'indicatore di un contatore può essere accoppiato un dispositivo numerico di stampa dei volumi.

5.2. Il valore dell'unità elementare di stampa deve rispondere alla formula $1 \cdot 10^n$, $2 \cdot 10^n$ oppure $5 \cdot 10^n$ unità autorizzate di volume, dove "n" è un numero intero, positivo o negativo, oppure zero.

5.3. Il valore dell'unità elementare di stampa deve essere al massimo pari all'errore massimo tollerato sull'erogazione minima indicata sul quadrante del dispositivo indicatore.

5.4. Il valore dell'unità elementare di stampa deve essere indicato sul dispositivo di stampa.

.../...

- 5.5. Il valore stampato deve essere espresso in una delle unità autorizzate per l'indicazione dei volumi.

Le cifre, l'unità utilizzata e il suo simbolo ed, eventualmente, la virgola devono essere stampati dallo strumento sullo scontrino.

- 5.6. Il dispositivo di stampa può stampare segni di identificazione dell'erogazione quali il numero di serie, la data, il numero di registrazione della stazione, la natura del liquido.

- 5.7. Il dispositivo di stampa può essere fabbricato in modo che la stampatura possa venire ripetuta. In tal caso, i risultati della stampa devono concordare interamente e riportare uno stesso numero d'ordine.

- 5.8. Se il volume è determinato dalla differenza fra due valori stampati di cui uno può essere espresso con zeri, deve essere impossibile ritirare lo scontrino del dispositivo di stampa durante la misurazione.

- 5.9. Eccettuato il caso del punto 5.8., il dispositivo di stampa deve essere munito di un dispositivo di appuramento abbinato con quello dell'indicatore.

- 5.10. La differenza fra il volume indicato ed il volume stampato non deve essere superiore al valore dell'unità elementare di stampa.

- 5.11. Il dispositivo di stampa può indicare, oltre alla quantità misurata, il prezzo corrispondente oppure questo prezzo ed il prezzo unitario. Esso può anche stampare soltanto il prezzo da pagare quando è collegato con un dispositivo indicatore dei volumi e dei prezzi, nel caso di vendita diretta al pubblico.

Le cifre, l'unità monetaria utilizzata o il suo simbolo ed, eventualmente la virgola devono essere stampati dallo strumento sullo scontrino.

Le cifre dei prezzi debbono avere dimensioni al massimo uguali a quelle delle cifre della quantità misurata.

- 5.12. Il valore dell'unità elementare di stampa dei prezzi deve risultare dalla formula $1 \cdot 10^n$, $2 \cdot 10^n$ oppure $5 \cdot 10^n$ unità monetarie, dove "n" è numero intero, positivo, negativo oppure zero.

Detto valore non deve essere superiore al prezzo della quantità uguale all'errore massimo tollerato sull'erogazione minima indicata sul quadrante del dispositivo indicatore.

Non è però necessario che il valore dell'unità elementare di stampa sia inferiore ad uno dei valori monetari precisati al punto 4.8.1.

- 5.13.1. Se il contatore è munito di un indicatore dei prezzi, la differenza fra il prezzo indicato ed il prezzo stampato non deve essere superiore ad un'unità elementare di stampa.

- 5.13.2. Se il contatore non è munito di un indicatore dei prezzi, la differenza fra il prezzo stampato ed il prezzo calcolato sulla base del volume indicato e del prezzo unitario deve rispondere alle condizioni fissate al paragrafo 4.9.

VI. PREDETERMINATORI

6.1. I contatori possono essere muniti di predeterminatori.

I predeterminatori sono dispositivi che consentono di scegliere la quantità da misurare ed interrompono automaticamente il flusso del liquido quando è stata misurata la quantità scelta.

6.2. La quantità da predeterminare viene scelta e indicata manovrando un dispositivo con scale graduate e tratti di riferimento oppure un dispositivo meccanico.

6.3. Quando la predeterminazione può essere effettuata mediante vari comandi indipendenti gli uni dagli altri, il valore della divisione corrispondente ad un comando deve essere uguale all'ampiezza di predeterminazione del comando di portata immediatamente inferiore.

6.4. I predeterminatori possono essere congegnati in modo che la ripetizione della quantità scelta non richieda una nuova azione sui comandi.

6.5. Quando le cifre del dispositivo d'indicazione del predeterminatore sono distinte dalle cifre dell'indicatore, e se è possibile vederle contemporaneamente, le prime devono avere dimensioni al massimo uguali ai tre quarti delle dimensioni delle seconde.

6.6. L'indicazione della quantità scelta può, durante la misurazione, rimanere fissa oppure ritornare progressivamente a zero.

6.7. La differenza constatata nelle normali condizioni di uso tra la quantità predeterminata e la quantità segnalata dall'indicatore alla fine dell'operazione di misurazione non deve essere superiore alla metà dell'errore massimo tollerato sull'erogazione minima.

6.8. Le quantità predeterminate e le quantità segnalate dall'indicatore devono essere espresse nella stessa unità. Quest'ultima (o il suo simbolo) deve essere iscritta sul predeterminatore.

6.9. Il valore della più piccola divisione del predeterminatore non deve essere inferiore al valore della divisione del primo elemento dell'indicatore.

6.10. I predeterminatori devono essere muniti di un dispositivo che consenta di interrompere rapidamente, in caso di necessità, il flusso del liquido.

6.11. Allorché un predeterminatore è munito di un dispositivo di regolazione che rallenta l'erogazione alla fine della misurazione, deve essere previsto un dispositivo di piombatura per impedire eventualmente la modifica di tale regolazione.

6.12. Le disposizioni dei numeri 6.7. e 6.11. non si applicano se un dispositivo di stampa (par. 5) è abbinato al contatore per permettere il rilascio di uno scontrino stampato oppure se, in caso di vendita diretta al pubblico, il predeterminatore non risulta visibile.

6.13. I contatori con dispositivo indicatore dei prezzi possono anche essere muniti di un predeterminatore del prezzo. In questo caso il flusso del liquido è interrotto nel momento in cui la quantità erogata risponde al prezzo determinato in anticipo. Le disposizioni precedenti, paragrafi 6.1.-6.12., si applicano per analogia.

6.14. Gli apparecchi self-service a pagamento preventivo saranno oggetto di una direttiva successiva.

.../...

VII. PUNZOMATURA

- 7.1. Devono essere previsti opportuni dispositivi di punzonatura per impedire la rimozione dei dispositivi complementari e l'accesso ai pezzi che consentono di modificare il risultato della misurazione.
-